



## **Contributi alle piccole imprese commerciali al dettaglio per progetti legati alla tutela della sicurezza**

### **Art. 1 Beneficiari**

La Camera di Commercio intende proseguire nell'impegno di sostenere il mondo delle imprese e più in generale lo sviluppo economico del territorio, anche attraverso l'erogazione di contributi diretti alle piccole imprese commerciali al dettaglio operanti in provincia di Ravenna. In particolare si vuole sostenere la realizzazione di progetti di valorizzazione legati alla tutela della sicurezza da parte delle piccole imprese commerciali al dettaglio; prioritariamente nelle categorie ritenute maggiormente a rischio quali rivendite di generi di monopolio (codice ateco 47.26.00), benzinai (codice ateco 47.30.00) e orefici/gioiellieri (codice ateco 47.77.00) e in seconda istanza nelle altre attività del medesimo settore.

Possono presentare richiesta per ottenere i contributi:

- le singole imprese con sede legale e/o unità operativa nella provincia di Ravenna dei settori sopraindicati che rientrino nella definizione di piccola impresa data dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del maggio e recepita a livello nazionale dal Decreto Ministero delle Attività Produttive del 18 Aprile 2005 “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri d'individuazione delle piccole e medie imprese”.

### **Art. 2**

#### **Normativa comunitaria in materia di aiuti di stato: regimi di erogazione dei contributi**

Il contributo è erogato in regime de minimis (regolamento CE 1998/2006). Ciò comporta che l'impresa non possa ottenere aiuti di fonte pubblica in regime de minimis per un importo complessivo superiore a 200.000 euro nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari e non pregiudica la possibilità del beneficiario di ottenere, nello stesso arco di tempo, altri aiuti pubblici in base a regimi d'aiuto autorizzati dalla Commissione.

Sono pertanto escluse le imprese che operino nei settori di attività esclusi da tale regime.(\*)

### **Art. 3**

#### **Non hanno diritto al contributo**

- le imprese inattive;
- le imprese sottoposte a procedure concorsuali o coattive;
- le imprese il cui titolare o i soci abbiano avuto protesti nel corso degli ultimi 2 anni;
- le imprese non in regola con il pagamento del diritto annuale alla Camera di Commercio
- le imprese che per gli stessi investimenti ricevono un contributo da altri enti ed organismi pubblici compreso il credito d'imposta.

## **Art. 4**

### **Tipologia degli interventi**

Il presente bando sostiene l'acquisto da parte delle imprese di cui all'art. 1 di strumentazione volta a garantire la sicurezza di locali e persone nonché a ridurre la circolazione di denaro contante e da installarsi presso la sede della propria attività.

## **Art. 5**

### **Spese ammissibili**

Sono finanziabili (al netto di IVA) le spese di acquisto di sistemi di sicurezza, sistemi di videosorveglianza e/o videoregistrazione, casseforti di sicurezza, armadi ignifughi e affini, apparecchiature elettriche o elettroniche, terminali ed affini per sistemi di pagamento elettronici e/o telematici o comunque in grado di ridurre la circolazione di denaro contante, oltre ad eventuale relativa assistenza tecnica obbligatoria per la messa in opera ed attivazione dei suddetti sistemi e/o impianti, **sostenute a far data dal 1° gennaio 2009** e documentate da regolare fattura di acquisto.

Sono esclusi dalle spese ammissibili i costi relativi a eventuali servizi e forniture opzionali (esempio: linee telefoniche, canoni di abbonamento, assicurazioni, materiale di consumo, ecc.).

## **Art. 6**

### **Ammontare del contributo**

Il contributo riconoscibile è pari al massimo al 30% dell'importo complessivo delle spese ammissibili (al netto di IVA) sino ad un massimo di euro 1.000,00 per ciascuna impresa.

## **Art. 7**

### **Presentazione delle domande di contributo**

#### **Termine di presentazione**

Le domande di contributo possono essere presentate a partire dal 4 Gennaio al 31 Marzo 2010. È consentita la presentazione di una sola domanda per impresa.

#### **Modalità di presentazione**

La domanda di contributo, da redigere su apposito modulo scaricabile sul sito [www.ra.camcom.it](http://www.ra.camcom.it) (**attività promozionali/contributi/contributi cciaa Ravenna/contributi rivolti alle imprese**), dovrà essere sottoscritta dal titolare soggetto richiedente ed accompagnata da copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

In allegato alla domanda dovranno inoltre obbligatoriamente essere presentati:

- breve relazione descrittiva dei benefici derivanti, in termine di sicurezza, dall'acquisto delle strumentazioni oggetto dell'investimento.

## **Trasmissione delle domande**

Le domande dovranno essere inviate esclusivamente:

- **per posta, con raccomandata A/R**, al seguente indirizzo

Camera di Commercio di Ravenna

Ufficio Nuove imprese ed Incentivi

Viale L.C. Farini, 14 – 48121 Ravenna

indicando sulla busta la dicitura **“Domanda di contributo per progetti sicurezza nel settore commercio”**.

E' esclusa qualsiasi altra modalità d'invio, pena l'inammissibilità della domanda.

La Camera di Commercio di Ravenna non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Le domande incomplete in una qualsiasi parte, o che non dovessero indicare uno degli elementi o dei dati richiesti, nonché quelle prive della documentazione necessaria, saranno dichiarate inammissibili. La Camera di Commercio si riserva la facoltà di richiedere all'impresa ulteriore documentazione e/o chiarimenti ad integrazione della domanda. Il mancato invio della stessa, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, comporterà l'automatica inammissibilità della domanda.

## **Art. 8 Rendicontazione**

La rendicontazione della spesa sostenuta dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modulo di richiesta di liquidazione, tassativamente entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta concessione del contributo.

Al modello di richiesta di liquidazione del contributo dovrà essere allegata copie della fatture di acquisto debitamente quietanzate.

## **Art. 9 Esame delle domande e criteri priorità**

L'ammissione al contributo e l'ammontare dello stesso saranno decisi con atto della dirigenza, nei limiti delle somme stanziare dalla Giunta camerale e nel rispetto delle condizioni economiche indicate dal presente regolamento.

**L'esame delle domande avverrà a scadenza del bando e sarà formulata una graduatoria dei progetti risultati ammissibili al finanziamento sulla base dei seguenti criteri.**

### **Criteri di priorità:**

prioritariamente verrà considerata l'appartenenza ai settori: rivendite di generi di monopolio (codice ateco 47.26.00), benzinai (codice ateco 47.30.00) e orefici/gioiellieri (codice ateco 47.77.00) e in seconda istanza l'ordine cronologico d'arrivo delle domande.

Fra tutte le domande pervenute nella stessa data di spedizione sarà calcolato un riparto proporzionale delle risorse disponibili.

L'esame delle domande avrà luogo annualmente, a seguito della chiusura dei termini.

La Camera di Commercio di Ravenna si riserva la possibilità di decidere la chiusura anticipata del bando in caso di esaurimento fondi.

## **Art. 10** **Controlli**

La Camera di Commercio di Ravenna si riserva inoltre la possibilità di mettere in atto misure di controllo e verifica, anche a campione, per accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti alla dichiarazione mendace, fermo restando le eventuali responsabilità penali.

### **\* Definizione degli aiuti "de minimis"**

L'agevolazione è concessa con le modalità, i criteri, i limiti e le esclusioni degli aiuti "de minimis" di cui al Regolamento della Commissione Europea n. 1998/2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L n. 379, del 15 dicembre 2006. Il regime di aiuti "de minimis" consente all'impresa di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria "de minimis", complessivamente non superiori a euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare 100.000,00 euro su un periodo di tre esercizi finanziari. Si specifica che il nuovo regolamento "de minimis" non si applica ai seguenti aiuti (cfr. art. 1 Reg. CE 1998/2006): 1) aiuti nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato; 2) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o altre spese correnti connesse all'attività di esportazione; 3) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada; 4) aiuti concessi ad imprese in difficoltà. Al riguardo dovrà essere presentata esplicita attestazione sugli eventuali aiuti ricevuti rientranti nel regime "de minimis".